

Prot.: 145429/RU Roma, 6 marzo 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO l'articolo 7, comma 6, lett. c) e c1) del suddetto C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, il quale affida alla contrattazione integrativa nazionale o di sede unica la determinazione delle risorse certe e stabili di cui all'articolo 49 (*Fondo risorse decentrate: costituzione*) da destinare alle progressioni economiche all'interno delle aree di cui all'articolo 14 (*Progressioni economiche all'interno delle aree*) del medesimo C.C.N.L. e la ponderazione dei criteri per la relativa attribuzione, nei limiti di quanto previsto dal ripetuto articolo 14;



VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 che, al comma 2, stabilisce: "L'attribuzione dei differenziali stipendiali ... avviene mediante procedura selettiva di area – attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate ..." e al comma 3 stabilisce che la progressione economica "è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo";

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 14 settembre 2023 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori, concernente l'attuazione delle progressioni economiche all'interno delle aree nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2023;

VISTA la nota n. 123 del 19 ottobre 2023, con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha espresso parere favorevole alla suddetta ipotesi di accordo, sottoscritta in data 14 settembre 2023;

VISTA la nota n. 264177 del 20 novembre 2023, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di competenza e nei limiti di quanto argomentato, ferme restando le valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto "che l'ipotesi di accordo in esame possa avere corso";

VISTA la nota n. 73721 del 21 novembre 2023, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto di competenza e nei limiti di quanto argomentato e di quanto riportato anche con il sopraindicato parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP del Ministero dell'Economia e delle Finanze – ha ritenuto che "l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso";

VISTO il testo della predetta ipotesi di accordo, coordinato con l'accordo di sottoscrizione definitiva del 1° dicembre 2023, con il quale sono stati individuati i criteri generali per la definizione delle procedure selettive per le progressioni economiche all'interno delle aree ed è stata stanziata la somma di € 4.166.600,00 per finanziare le medesime progressioni economiche, individuando in 22 il numero delle progressioni per l'Area degli Operatori, realizzabili sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

RITENUTO possibile, per tutto quanto sopra, avviare una procedura selettiva interna riservata al personale del ruolo non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in servizio alla data del 1° gennaio 2023, finalizzata all'attuazione di complessive n. 22 progressioni economiche all'interno dell'Area degli Operatori, sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano, con decorrenza 1° gennaio 2023

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA



ARTICOLO 1 FINALITÀ DELLA PROCEDURA SELETTIVA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE E AMMISSIONE CON RISERVA

- 1. È indetta una procedura selettiva interna riservata al personale del ruolo non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM), in servizio alla data del 1° gennaio 2023, finalizzata all'attuazione di complessive n. 22 progressioni economiche all'interno dell'Area degli Operatori, sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano, con decorrenza 1° gennaio 2023.
- 2. Può partecipare alla procedura selettiva di cui al comma 1 esclusivamente il personale dell'Area degli Operatori, a tempo indeterminato in organico presso ADM al 1° gennaio 2023 con esclusione, quindi, dei comandati da altre Amministrazioni che, alla medesima data, non abbia beneficiato da almeno 2 anni di alcuna progressione economica e/o verticale. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.
- 3. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione costituisce causa di esclusione dalla procedura. In ogni momento della procedura, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, i candidati possono essere esclusi, con determinazione motivata, per difetto dei prescritti requisiti di partecipazione o perché la relativa domanda di partecipazione non è stata presentata nei termini o secondo le modalità di cui al successivo articolo 2 o perché ricorrono altre cause di esclusione.
- 4. Costituisce causa di esclusione dalla procedura l'aver patteggiato negli ultimi cinque anni o l'aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa, a seguito dei quali sia stata comminata la pena della reclusione, ancorché convertita con pena sostitutiva o condizionalmente sospesa.
- 5. Ai fini della presente procedura selettiva per reati contro la Pubblica Amministrazione si intendono sia i reati di cui al Libro Secondo, Titolo II, del Codice penale sia i reati aventi come soggetto passivo la Pubblica Amministrazione.
- 6. Secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lett. a) del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva l'aver riportato, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f) del medesimo C.C.N.L., al rimprovero scritto.
- 7. Sono ammessi con riserva alla procedura selettiva i candidati che siano stati destinatari di uno dei provvedimenti disciplinari di cui al comma 6, successivamente sospeso per effetto di decisioni giurisdizionali, fino all'esito del giudizio medesimo.



- 8. Sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, fino alla conclusione del giudizio penale, i candidati che abbiano riportato una sentenza di condanna non definitiva, gli imputati e coloro nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali per reati contro la Pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa, qualora questi ultimi abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
- 9. In ogni momento della procedura potrà essere disposta, con determinazione motivata, l'ammissione con riserva dei candidati. Ove sia verificata l'esistenza di una causa di ammissione con riserva, successivamente all'approvazione della graduatoria, sarà disposta la sospensione dell'efficacia della medesima nei confronti del candidato interessato.
- 10. Ai fini della regolare ammissione di ciascun candidato alla procedura selettiva, non devono sussistere le cause di esclusione di cui ai precedenti commi 4 e 6 dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e fino al momento dell'approvazione della graduatoria.
- 11. La verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione e la verifica dell'assenza di cause di ammissione con riserva e/o esclusione dalla procedura selettiva sono condotte dalle Strutture di vertice Territoriali di organica appartenenza dei candidati; per i candidati in organico alle Strutture centrali le verifiche sono condotte dalla Direzione Personale. Le medesime Strutture adottano le eventuali determinazioni di ammissione con riserva/esclusione.

ARTICOLO 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 1. Salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 2, la domanda di partecipazione deve essere redatta, a pena di esclusione, in forma digitale, utilizzando l'applicativo rinvenibile tramite il portale intranet di ADM, seguendo il percorso: "applicazioni servizi per i dipendenti portale self-service (ove si accede con le proprie credenziali di identificazione) dipendente candidatura". Le attività di compilazione e invio telematico della domanda di partecipazione potranno essere avviate dalle ore 9.00 del 7 marzo 2024 e dovranno essere completate entro le ore 18.00 del 27 marzo 2024. Dopo tale termine non sarà più consentita l'attività di compilazione e invio. A conferma del corretto invio della domanda i candidati riceveranno una email all'indirizzo inserito all'interno della sezione "Dati anagrafici" presente sul portale.
- 2. I dipendenti collocati fuori ruolo, in posizione di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali e coloro che sono impossibilitati ad accedere all'applicativo di cui al comma 1, devono redigere la domanda di partecipazione utilizzando il format di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione, reperibile sul sito internet www.adm.gov.it, sezione "Amministrazione trasparente", sub "Bandi di concorso", sub "Selezioni interne" e inviarla, a pena di esclusione, entro le ore 18.00 del 27 marzo



2024, all'indirizzo PEC⁽¹⁾ della Direzione di vertice Territoriale di organica appartenenza ovvero dell'Ufficio Reclutamento della Direzione Personale, per i dipendenti in organico alle Strutture centrali. La conferma del corretto invio della domanda di partecipazione sarà attestata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal sistema. L'invio della domanda tramite PEC oltre il termine stabilito comporta l'esclusione dalla procedura.

- 3. Con l'invio della domanda di partecipazione il candidato dichiara di aver preso visione dell'informativa generale sul trattamento dei dati personali dei dipendenti pubblicata sul sito istituzionale di ADM, "Amministrazione trasparente", sub "Personale".
- 4. ADM non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito della domanda di partecipazione dovuto a disguidi di ordine tecnico non ad essa imputabili o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. ADM non risponde, altresì, dell'eventuale smarrimento di comunicazioni inerenti alla procedura selettiva dipendente da inesatte indicazioni circa l'indirizzo di posta elettronica da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione, da parte del medesimo, della variazione dell'indirizzo *email* indicato nella domanda.
- 5. Nell'applicativo presente sul *Portale Self-Service* i candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti e rendere tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione previste. Ai fini del calcolo del relativo punteggio, per quanto riguarda l'esperienza professionale maturata, dovranno essere indicate le date di inizio e fine di ciascun periodo di servizio all'interno dell'area/fascia economica (individuata sulla base del previgente sistema di classificazione)/differenziale stipendiale e se il servizio è stato svolto a tempo pieno o la percentuale di *part-time* in caso di servizio svolto a tempo parziale. Per quanto riguarda i titoli di studio dovranno essere indicati la tipologia, la denominazione, il luogo e la data di conseguimento del titolo. Al fine di semplificare le attività di verifica da parte degli Uffici delle dichiarazioni rese in domanda, i candidati sono invitati, ove possibile, a caricare nell'apposita sezione "*Allegati*" la documentazione in proprio possesso. I predetti documenti, ciascuno di dimensione non superiore a 5 *Mbyte*, potranno essere allegati esclusivamente in formato pdf, mentre i candidati di cui al comma 2 potranno trasmettere via

dir.personale.reclutamento@pec.adm.gov.it

dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it

dir.calabria@pec.adm.gov.it

dir.campania@pec.adm.gov.it

dir.emiliaromagna-marche@pec.adm.gov.it

dir.lazio-abruzzo@pec.adm.gov.it

dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it

dir.lombardia@pec.adm.gov.it

dir.puglia-molise-basilicata@pec.adm.gov.it

dir.sardegna@pec.adm.gov.it

dir.sicilia@pec.adm.gov.it

dir.toscana-umbria@pec.adm.gov.it

dir.veneto-friuliveneziagiulia@pec.adm.gov.it

⁽¹⁾ Si riportano gli indirizzi PEC delle Strutture territoriali, ovvero della Struttura centrale alle quali trasmettere la domanda, che sono anche pubblicati sul sito internet dell'Agenzia (è obbligatorio che il candidato trasmetta quanto dovuto solo attraverso l'uso di un personale indirizzo di posta elettronica certificata):



PEC eventuale documentazione, unitamente all'allegato A). Per la segnalazione di problematiche relative alla funzionalità del portale per l'inserimento delle domande, i candidati possono contattare il partner tecnologico SOGEI al n. 800211351 o inviare una *email* all'indirizzo: dir.personale.progressioni@adm.gov.it. L'Ufficio Reclutamento della Direzione Personale provvederà a riscontrare le richieste pervenute via *email* solo se attinenti a malfunzionamenti del sistema/impossibilità di inserimento delle candidature.

- 6. La domanda di partecipazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli da parte del candidato; è pertanto obbligatoria l'esatta e completa indicazione degli estremi dei titoli di cui si autocertifica il possesso, in modo tale da consentire l'effettuazione di idonei controlli da parte dell'Amministrazione.
- 7. Le verifiche dei titoli autocertificati dai candidati possono essere condotte anche successivamente all'approvazione delle graduatorie. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 8. Ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 9. La verifica dei titoli autocertificati dai candidati è svolta a cura delle Strutture di vertice Territoriali di organica appartenenza dei candidati; per i candidati in organico alle Strutture centrali la verifica è svolta dalla Direzione Personale.

ARTICOLO 3 TITOLI VALUTABILI

- 1. Nell'ambito della presente procedura selettiva sono valutabili i titoli posseduti dai candidati alla data del 1° gennaio 2023.
- 2. Le categorie di titoli valutabili sono tre:
- A) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
- B) esperienza professionale maturata;
- C) titoli di studio.
- A) <u>Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite</u>, determinata in relazione alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato da ADM, relativa al triennio 2020/2022: in tale ambito è attribuibile un punteggio massimo di 40.



In particolare, sono attribuibili:

- punti 40 per una valutazione della *performance* nel triennio 2020/2022, con punteggio > 94;
- punti 37 per una valutazione della performance nel triennio 2020/2022, con punteggio $> 88 \le 94$;
- punti 34 per una valutazione della performance nel triennio 2020/2022, con punteggio $> 76 \le 88$;
- punti 31 per una valutazione della performance nel triennio 2020/2022, con punteggio $> 48 \le 76$;
- punti 28 per una valutazione della *performance* nel triennio 2020/2022, con punteggio \leq 48.

Il punteggio attribuito a ciascun candidato in relazione alla presente categoria di titoli deriverà dall'applicazione dei seguenti due parametri:

- il 50% per i "risultati della struttura" rilevati attraverso la media dei punteggi conseguiti per ciascun anno dal dirigente della Struttura ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di eventuali avvicendamenti in corso d'anno al netto del punteggio assegnato per il parametro delle capacità manageriali;
- il 50% per il "*contributo individuale*" rilevato attraverso la media dei punteggi attribuiti per ciascun anno al candidato in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse⁽²⁾.

In relazione agli eventuali periodi all'interno del triennio considerato, in cui i dipendenti abbiano svolto servizio in posizione di fuori ruolo o di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali, per i *risultati della struttura* sarà attribuito il punteggio della struttura di organica appartenenza, come sopra determinato, mentre per il punteggio relativo al *contributo individuale*, sarà attribuito un punteggio pari alla media delle valutazioni conseguite dal personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno presso l'Ufficio di organica appartenenza nel periodo di riferimento.

Analogamente, per i dipendenti di altre amministrazioni transitati per mobilità presso ADM, i quali, nel triennio considerato, non abbiano riportato alcuna valutazione in uno o in tutti gli anni, il punteggio sarà determinato come di seguito indicato: per i *risultati della struttura*, dal punteggio conseguito in una o in tutte le annualità dall'Ufficio di organica appartenenza al 31 dicembre di ciascun anno; per il *contributo individuale*, dal punteggio pari alla media delle valutazioni conseguite dal personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno presso l'Ufficio di organica appartenenza nel periodo di riferimento.

Tale ultimo criterio è applicato anche ai dipendenti/dirigenti sindacali per i periodi di distacco presso il sindacato, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Per i periodi svolti in qualità di dirigente incaricato, la relativa valutazione verrà riparametrata in relazione ai punteggi previsti dal sistema di valutazione del personale non dirigenziale, per ciascun incarico svolto in titolarità e *ad interim*, operando la seguente proporzione:

- 72: 40 = punteggio conseguito : x, per il punteggio relativo ai "risultati della struttura", rilevato attraverso il punteggio conseguito dall'incaricato per gli obiettivi rappresentativi e, ove presenti, quantitativi;
- 48: 40 = punteggio conseguito : x, per il punteggio relativo al "contributo individuale", rilevato attraverso il punteggio conseguito dall'incaricato per le capacità manageriali.

(2) Nel caso di avvicendamenti del dipendente nell'ambito di più Strutture nel corso dell'anno, allo stesso verrà assegnato il punteggio dato dalla media ponderata dei punteggi delle strutture presso le quali ha prestato servizio nell'anno di riferimento.



B) Esperienza professionale maturata: in tale ambito è valutata l'esperienza professionale graduata in relazione alle competenze acquisite e svolte anche all'interno dell'area e delle fasce economiche del precedente sistema di classificazione.

L'esperienza professionale fa riferimento all'effettivo periodo di servizio svolto dal dipendente; ciò che rileva nell'ambito della presente procedura selettiva è, quindi, l'inquadramento economico del dipendente – e non quello meramente giuridico, ove non coincidente con quello economico – in quanto solo quest'ultimo è connesso alle funzioni concretamente svolte e implica l'acquisizione di un'effettiva esperienza professionale.

Nell'esperienza professionale sono valutabili anche i periodi maturati con contratti di lavoro a tempo determinato, sia di ruolo sia non di ruolo, e non sono mai valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati.

È valutabile il servizio a tempo parziale in proporzione alla percentuale di tempo lavorato.

Non sono valutabili i periodi di servizio militare, il tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro, in ragione di quanto disposto dall'art. 2050, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – secondo cui i predetti periodi sono valutabili nei "concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno".

Nel dettaglio, sono previste due sottocategorie del titolo "esperienza professionale maturata", di cui ai successivi punti B1e B2, valutabili con un diverso punteggio:

- **B1)** Esperienza professionale effettivamente maturata nell'Area di attuale appartenenza o in qualifica superiore presso ADM o altre Pubbliche Amministrazioni, valutabile con punti **3,00** per ciascun anno di servizio svolto nella attuale fascia economica (individuata sulla base del previgente sistema di classificazione)/differenziale stipendiale di appartenenza.
- **B2)** Esperienza professionale effettivamente maturata nell'Area di attuale appartenenza presso ADM o altre Pubbliche Amministrazioni, valutabile con punti **1,20** per ciascun anno di servizio svolto nelle precedenti fasce economiche (individuate sulla base del previgente sistema di classificazione)/differenziali stipendiali.

Nell'ambito delle sottocategorie B1e B2, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15.

È complessivamente attribuibile per <u>l'esperienza professionale maturata</u> di cui ai precedenti punti B1e B2 un punteggio massimo pari a 37.



C) Titoli di studio:

Sono suscettibili di valutazione i seguenti titoli di studio e i relativi punteggi non sono cumulabili, in quanto il titolo di studio più elevato assorbe gli altri:

- C1) diploma di scuola secondaria di primo grado: punti 14;
- C2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 16;
- C3) laurea triennale (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 19;
- C4) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 21;

Sono suscettibili di valutazione anche i seguenti titoli di studio, ai quali sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 1, indipendentemente dal numero dei titoli dichiarati nell'ambito della categoria C5, e un punteggio aggiuntivo pari a 2, indipendentemente dal numero dei titoli dichiarati nell'ambito della categoria C6:

- C5) master universitari di I livello: punti 1;
- **C6)** seconda laurea, specializzazione universitaria post lauream, dottorato di ricerca, master universitari di II livello, abilitazione all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali: punti 2.

È complessivamente attribuibile per i titoli di studio un punteggio massimo pari a 23.

Punteggio aggiuntivo: in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lett. f), del C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo massimo di 1,80 (ovvero pari al 3% della somma dei punteggi conseguiti dal candidato per l'esperienza professionale maturata e per i titoli di studio).

ARTICOLO 4 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1. L'attribuzione del punteggio per i titoli autocertificati dai candidati è effettuata a cura delle Strutture di vertice Territoriali di organica appartenenza dei candidati; per i candidati in organico alle Strutture centrali l'attribuzione del punteggio per i titoli autocertificati è effettuata dalla Direzione Personale.
- 2. Ogni Struttura competente redigerà un elenco dal quale risulterà il punteggio complessivo attribuito a ogni candidato. L'elenco che deve essere formalmente validato dal Direttore della Struttura che attribuisce il punteggio ai sensi del comma 1 verrà redatto in formato Excel, a partire dai dati acquisiti per il tramite della piattaforma informatica, eventualmente integrata con i dati dei candidati che, collocati fuori ruolo, in posizione di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali e impossibilitati ad accedere all'applicazione, hanno dovuto compilare il *format* di cui all'allegato A).



- 3. L'elenco validato dovrà essere successivamente trasmesso dalle Direzioni di vertice Territoriali, tramite posta elettronica, alla Direzione Personale.
- 4. Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno approvate con successiva determinazione del Direttore della Direzione Personale; qualora nella predetta graduatoria di merito si verifichino situazioni di parità di punteggio, sono applicati i criteri di seguito individuati:
- a) maggiore anzianità nell'area di appartenenza;
- b) maggiore anzianità anagrafica.
- 5. Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno pubblicate, a fini di pubblicità legale, sul sito internet dell'Agenzia www.adm.gov.it, sezione "Amministrazione trasparente", sub "Bandi di concorso", sub "Selezioni interne". Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnative.
- 6. Conseguiranno la progressione economica all'interno dell'Area degli Operatori con decorrenza 1° gennaio 2023 i candidati che, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, saranno collocati nella relativa graduatoria di merito entro la 22ª posizione.

ARTICOLO 5 MEZZI DI IMPUGNAZIONE

1. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione verrà pubblicata, a fini di pubblicità legale, sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli <u>www.adm.gov.it</u>.

Simone D'Ecclesiis